

ALFA svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli elettronici. ALFA si è avvalsa in passato dell'operato degli agenti Mario, Ugo e Giovanni, che (A) avevano assunto verso la preponente l'obbligo di esclusiva e (B) avevano stipulato un patto di non concorrenza della durata di 12 mesi dallo scioglimento del contratto, scioglimento che è di fatto avvenuto su iniziativa dei tre agenti.

ALFA lamenta che, a seguito della cessazione del rapporto con gli agenti, si è verificato (A) uno "storno" dei medesimi da parte di BETA, dal momento che i tre avevano iniziato a lavorare per BETA nelle zone in cui già lavoravano per ALFA e servendo gli stessi clienti, cui venivano forniti gli stessi prodotti già forniti da ALFA e (B) uno sviamento di clientela mediante denigrazione della ex preponente da parte degli agenti, che iniziavano a diffondere la voce secondo cui ALFA stava chiudendo l'attività.

Su domanda di ALFA, sono stati pronunciati alcuni provvedimenti cautelari che hanno inibito a BETA l'utilizzo dei tre agenti, prevedendo, per il caso di inosservanza del divieto, la condanna al pagamento di una somma pari al valore dell'affare concluso dall'agente: ALFA lamenta ora che BETA ha disatteso il divieto, continuando a compiere atti di concorrenza sleale, pur a seguito della ordinanza cautelare.

A propria difesa, nei procedimenti cautelari celebrati, BETA (A) ha sostenuto che non si è configurata la concorrenza sleale per il solo utilizzo della professionalità acquisita dagli agenti, i quali avevano autonomamente deciso di risolvere il contratto che li legava ad ALFA, a causa dell'inadempimento da parte di ALFA degli obblighi derivanti dai rispettivi contratti di agenzia; (B) di essersi limitata a intrattenere rapporti con i tre agenti dopo che essi avevano cessato la collaborazione con la attrice, soggiungendo di avere da sempre operato nel medesimo settore e nelle medesime zone di riferimento di ALFA; (C) che ALFA si trovava da tempo in stato di decozione; (D) di essere estranea a qualsiasi attività denigratoria degli agenti, i quali, peraltro, non avevano potere di rappresentanza e potere di riscossione; (E) di essere venuta a conoscenza della esistenza del patto di non concorrenza solo al momento in cui ALFA ha notificato le sue contestazioni e di ritenere che il patto medesimo fosse stato "invalidato" dai gravi inadempimenti, da parte di ALFA, dei contratti che lo prevedevano; (F) che non vi era prova della propria violazione dell'ordinanza cautelare, poiché agli agenti erano state prontamente assegnate zone diverse.

Per i fatti descritti, ALFA vuole promuovere azione di responsabilità nei confronti di BETA e BETA deve difendersi. Per migliore inquadramento della fattispecie, si tenga conto che gli agenti hanno vittoriosamente convenuto in giudizio ALFA, in separati giudizi, per inadempimento dell'obbligo di pagare le provvigioni.